

**Causa C-335/21****Sintesi della domanda di pronuncia pregiudiziale ai sensi dell'articolo 98, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte di giustizia****Data di deposito:**

27 maggio 2021

**Giudice del rinvio:**

Juzgado de Primera Instancia n. 10 bis de Sevilla (Tribunale di primo grado n. 10 bis di Siviglia, Spagna)

**Data della decisione di rinvio:**

24 maggio 2021

**Ricorrente:**

Vicente

**Resistente:**

Delia

**Oggetto del procedimento principale**

Procedimento d'ingiunzione di pagamento degli onorari — Onorari dell'avvocato per i servizi forniti ai propri clienti — Determinazione degli onorari dell'avvocato sulla base di un tariffario orientativo di un ordine forense — Decreto del cancelliere sugli onorari — Ricorso contro tale decreto davanti al giudice

**Oggetto e fondamento giuridico della domanda di pronuncia pregiudiziale**

Direttiva 93/13/CEE — Clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori — Contratto di prestazione di servizi legali — Azione giurisdizionale per il pagamento degli onorari esperita da un avvocato — Procedura che limita la possibilità per il giudice di valutare d'ufficio l'eventuale carattere abusivo delle clausole di un contratto stipulato con un consumatore — Direttiva 2005/29 — Pratiche commerciali sleali

## Questioni pregiudiziali

1. Se sia conforme alla direttiva 93/13 e al principio di effettività della stessa, in relazione al diritto a un ricorso effettivo ai sensi dell'articolo 47 della Carta, un procedimento sommario d'ingiunzione di pagamento degli onorari, esperito da un avvocato, che non consente al giudice di valutare d'ufficio l'eventuale carattere abusivo delle clausole contenute nel contratto stipulato con un consumatore, considerato che tale procedimento non prevede l'intervento del giudice in alcuna fase del suo svolgimento, tranne nel caso in cui il cliente si opponga a tale ingiunzione e successivamente una delle parti presenti un ricorso avverso la decisione definitiva del cancelliere.
2. Se sia conforme alla direttiva 93/13 e al principio di effettività della stessa, in relazione al diritto a un ricorso effettivo ai sensi dell'articolo 47 della Carta, che l'eventuale controllo in merito al carattere abusivo operato dal giudice, d'ufficio o su istanza di parte, in questo tipo di procedimento, di natura sommaria, sia effettuato nell'ambito di un ricorso facoltativo per revisione avverso la decisione emanata da un organo non giurisdizionale, quale il cancelliere, che deve limitarsi, in linea di principio, esclusivamente a ciò che è stato oggetto della decisione e che non consente l'acquisizione di prove che non siano documenti già prodotti dalle parti.
3. Se una clausola contenuta in un contratto tra un avvocato e un consumatore, come quella di cui trattasi, che prevede il pagamento di onorari nel caso specifico in cui il cliente rinunci agli atti del procedimento giurisdizionale prima della sua conclusione o raggiunga un accordo con l'istituto di credito, all'insaputa o contro il parere dello studio legale, debba essere considerata come rientrante nell'ambito di applicazione dell'articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 93/13, trattandosi di una clausola principale relativa all'oggetto del contratto, nella fattispecie il prezzo.
4. In caso di risposta affermativa alla questione precedente, se tale clausola, che fissa gli onorari mediante il rinvio al tariffario di un ordine forense, che stabilisce norme diverse da applicare a seconda di ciascun caso specifico e di cui non è stata fatta alcuna menzione nelle informazioni preliminari, possa essere considerata chiara e comprensibile ai sensi del summenzionato articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 93/13.
5. In caso di risposta negativa alla precedente questione, se si possa considerare una pratica commerciale sleale, ai sensi della direttiva 2005/29, l'inserzione di una clausola come quella controversa in un contratto concluso tra un avvocato e un consumatore, che fissa gli onorari dell'avvocato mediante il semplice rinvio a un tariffario di un ordine forense, che stabilisce norme diverse da applicare a seconda di ciascun caso specifico e di cui non è stata fatta alcuna menzione né nell'offerta commerciale, né nelle informazioni preliminari.

### **Disposizioni di diritto dell'Unione fatte valere**

- Articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.
- Direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, considerando 21 e 24, nonché articoli 3, 4, articolo 6, paragrafo 1, e articolo 7, paragrafo 1.
- Direttiva 2005/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2005, relativa alle pratiche commerciali sleali tra imprese e consumatori nel mercato interno, articoli 2, paragrafo 1, lettera d), 5, 6, 7 e 11.

### **Disposizioni di diritto nazionale invocate**

- Ley de Enjuiciamiento Civil [Codice di procedura civile] (LEC).

Ai sensi dell'articolo 35 della LEC, gli avvocati possono ingiungere alla parte che hanno difeso il pagamento degli onorari per la prestazione dei loro servizi. Una volta presentata tale domanda ai fini dell'ingiunzione, il cancelliere ingiungerà al debitore di pagare l'importo richiesto o di opporsi all'ingiunzione. In caso di opposizione all'ingiunzione, spetta al cancelliere determinare con decreto gli onorari dell'avvocato; in difetto di pagamento si procederà in via esecutiva. Tale decreto può essere impugnato dinanzi al giudice con ricorso per revisione.

- Ley 2/1974, de 13 de febrero, sobre Colegios Profesionales [legge n. 2/1974 del 13 febbraio 1974, sugli ordini professionali], come modificata dalla Ley 25/2009, de 22 de diciembre [legge n. 25/2009 del 22 dicembre 2009] (BOE [Gazzetta ufficiale] n. 308 del 23 dicembre 2009).

Conformemente a tale legge, è vietato agli ordini professionali fissare tariffe orientative o altre linee guida sugli onorari professionali, fatte salve le disposizioni della quarta disposizione aggiuntiva. Secondo tale disposizione aggiuntiva, gli ordini professionali possono elaborare criteri orientativi ai soli fini della liquidazione delle spese e del procedimento d'ingiunzione di pagamento degli onorari degli avvocati.

- Real Decreto 658/2001, de 22 de junio, por el que se aprueba el Estatuto General de la Abogacía Española [regio decreto n. 658/2001, del 22 giugno 2001, recante approvazione dello statuto generale dell'ordine forense spagnolo] (BOE n. 164 del 10 luglio 2001), nella sua versione applicabile ai fatti del procedimento principale.

Lo statuto generale dell'ordine forense spagnolo, nella sua versione applicabile ai fatti oggetto del procedimento principale, stabilisce che l'avvocato ha diritto a un adeguato compenso economico per i servizi forniti e al rimborso delle spese sostenute. L'importo degli onorari è liberamente pattuito tra il cliente e l'avvocato, nel rispetto delle regole deontologiche e di quelle sulla concorrenza sleale. Esso prevede altresì che, in mancanza di un accordo esplicito in senso

contrario, per il calcolo degli onorari si può tener conto, a titolo di riferimento, dei tariffari orientativi dell'ordine forense nel cui circondario esercita l'avvocato interessato, tariffari che hanno, in ogni caso, natura sussidiaria rispetto a quanto convenuto e che si applicheranno in caso di condanna alle spese della controparte.

- Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General para la defensa de los consumidores y usuarios y otras leyes complementarias [regio decreto legislativo n. 1/2007, del 16 novembre 2007, recante approvazione del testo consolidato della legge generale sulla tutela dei consumatori e degli utenti e altre leggi complementari] (BOE n. 287, del 30 novembre 2007), nella versione in vigore all'epoca dei fatti.

L'articolo 20 di tale legge stabilisce che le pratiche commerciali devono contenere almeno le seguenti informazioni, se non risultanti già chiaramente dal contesto: il prezzo finale complessivo, imposte incluse, se del caso precisando l'importo dei rincari o degli sconti applicati all'offerta e le spese aggiuntive addebitate al consumatore o all'utente. In tutti gli altri casi in cui, a causa della natura del bene o del servizio, il prezzo non può essere determinato con esattezza nell'offerta commerciale, si dovranno fornire informazioni relative alla base di calcolo che consentano al consumatore o all'utente di verificare il prezzo. Allo stesso modo, qualora le spese aggiuntive addebitate al consumatore o all'utente non possano essere calcolate in anticipo per ragioni oggettive, si devono fornire informazioni sul fatto che vi sono tali spese aggiuntive e, ove noto, il loro importo stimato.

L'articolo 60 di tale legge dispone che, prima di concludere un contratto, il professionista deve mettere a disposizione del consumatore o dell'utente, in modo chiaro, comprensibile e adeguato alle circostanze, le informazioni pertinenti, veritiere e sufficienti sulle caratteristiche essenziali del contratto, in particolare sulle condizioni giuridiche ed economiche di quest'ultimo, e sui beni o servizi oggetto dello stesso.

### **Breve esposizione dei fatti e del procedimento principale**

- 1 Il 9 febbraio 2017 la signora Delia (in prosieguo: la «cliente») e l'avvocato Vicente (in prosieguo: l'«avvocato») stipulavano un contratto di prestazione di servizi legali avente ad oggetto la richiesta di rimborso di determinate somme che la cliente aveva versato ad un istituto di credito sulla base di talune clausole abusive.
- 2 Tale contratto di prestazione di servizi legali conteneva una clausola che stabiliva che la cliente si impegnavo a seguire le istruzioni dell'avvocato e che, in caso di rinuncia agli atti da parte della cliente per qualsiasi motivo prima della conclusione del procedimento giudiziario o nel caso in cui la stessa cliente raggiungesse un accordo con l'istituto di credito all'insaputa o contro il parere dell'avvocato, avrebbe dovuto versare all'avvocato un importo derivante dall'applicazione del tariffario dell'ordine degli avvocati di Siviglia per la liquidazione delle spese relative all'azione legale intentata.

- 3 Prima di sottoscrivere tale contratto, l'avvocato aveva informato la cliente, in una nota scritta a mano, in merito alle condizioni relative al prezzo dei servizi legali. Non risulta che in questa nota siano state fornite informazioni specifiche sulla clausola menzionata. La cliente afferma inoltre di aver contattato l'avvocato attraverso un annuncio su Facebook, ove neppure veniva fatto riferimento a tale clausola.
- 4 Prima di intentare l'azione legale, il 22 febbraio 2017, l'avvocato presentava all'istituto di credito una diffida stragiudiziale.
- 5 La cliente, in un giorno non specificato, riceveva presso il suo domicilio una risposta da parte dell'istituto di credito, datata 2 giugno 2017, con la quale quest'ultimo accettava la diffida stragiudiziale e offriva di rimborsarle la somma di EUR 870,67 indebitamente versata.
- 6 Il 12 giugno 2017 l'avvocato depositava dinanzi al giudice del rinvio la domanda giudiziale per la restituzione delle somme indebitamente versate dalla cliente sulla base delle clausole abusive sottoscritte con l'istituto di credito.
- 7 La cliente decideva di accettare l'offerta dell'istituto di credito.
- 8 Il 13 giugno 2017, l'avvocato trasmetteva alla cliente, via burofax [comunicazione certificata con valore probante], una lettera in cui comunicava che, a seguito della conversazione fra essi intercorsa quella stessa mattina, ribadiva il proprio disaccordo sul fatto che, nonostante la domanda giudiziale presentata, la cliente avesse accettato l'offerta dell'istituto di credito.
- 9 Il 25 settembre 2017 è stata depositata memoria presso il giudice del rinvio in cui si dichiarava che la cliente aveva rinunciato all'azione legale. Il procedimento di conseguenza si estingueva.
- 10 Il 13 novembre 2017 l'avvocato agiva per il pagamento degli onorari dinanzi al giudice del rinvio, avvalendosi del procedimento d'ingiunzione di pagamento degli onorari, per un importo di EUR 1 105,50 più IVA, per un totale di EUR 1 337,65. Tale importo deriva dall'applicazione di una norma del tariffario dell'ordine degli avvocati di Siviglia.
- 11 La cliente, assistita da un avvocato incaricato d'ufficio, si opponeva agli onorari richiesti in quanto ritenuti indebiti. Tale opposizione veniva notificata all'avvocato, che non formulava controdeduzioni entro il termine concesso. Il cancelliere emetteva decreto in data 15 ottobre 2020, con il quale respingeva l'opposizione, fissava la somma dovuta all'avvocato in EUR 1 337,65 e concedeva un termine di cinque giorni per il pagamento, a pena di esecuzione forzata. La cliente presentava ricorso per revisione avverso tale decreto dinanzi allo stesso giudice del rinvio. Il ricorso veniva dichiarato ricevibile e notificato all'avvocato affinché potesse opporvisi. L'avvocato presentava memoria di opposizione chiedendo che venisse respinto il ricorso della cliente e che la stessa venisse condannata alle spese.

- 12 Il giudice del rinvio nutre dubbi in merito alla definizione del presente ricorso e ha deciso di proporre la presente domanda di pronuncia pregiudiziale.

### **Argomenti essenziali delle parti nel procedimento principale**

- 13 La cliente sostiene che il contratto concluso con l'avvocato è abusivo in quanto contiene, tra l'altro, una clausola che prevede che, in caso di rinuncia agli atti, gli onorari debbano essere calcolati sulla base di un tariffario. Essa aggiunge che tale contratto non corrisponde alle informazioni che l'avvocato le ha fornito prima di firmarlo, in quanto quest'ultimo le aveva dichiarato che gli onorari sarebbero stati pari al 10 % della somma ottenuta, cifra che la cliente ha già incassato. La cliente sostiene inoltre che la clausola in questione non è applicabile, in quanto non vi è stata una vera e propria rinuncia agli atti, dato che la domanda giudiziale non è mai arrivata alla fase di trattazione. Sostiene inoltre che l'avvocato avrebbe presentato tale domanda al solo scopo di ottenere un aumento degli onorari. Chiede, di conseguenza, che sia annullato il decreto del cancelliere e che siano dichiarati indebiti gli onorari richiesti dall'avvocato.
- 14 L'avvocato afferma che non vi sono clausole abusive, che egli aveva avvertito la cliente mediante burofax delle conseguenze che avrebbe avuto un accordo raggiunto di propria iniziativa con l'istituto di credito, che il ricorso era stato proposto prima che la cliente raggiungesse un accordo con lo stesso istituto di credito e che il lavoro di redazione della domanda giudiziale e le altre spese erano state sostenute dallo stesso. Di conseguenza, chiede il rigetto del ricorso proposto dalla cliente e la condanna alle spese della medesima.

### **Breve esposizione dei motivi della domanda di pronuncia pregiudiziale**

- 15 Si pone, da un lato, una problematica processuale e, dall'altro, una problematica sostanziale.
- 16 Per quanto riguarda la problematica processuale (cui si riferiscono la prima e la seconda questione pregiudiziale), in Spagna gli avvocati possono richiedere in via giudiziale gli onorari dovuti dai loro clienti per i servizi forniti nell'ambito di precedenti procedimenti giudiziari attraverso vari mezzi, uno dei quali è il cosiddetto procedimento d'ingiunzione di pagamento degli onorari.
- 17 Il procedimento d'ingiunzione di pagamento degli onorari è un procedimento sommario con garanzie limitate il cui unico scopo è quello di ingiungere al cliente dell'avvocato di pagare a quest'ultimo gli onorari che gli sono dovuti; in difetto di pagamento, si procede in via esecutiva. Tale procedimento è di competenza del cancelliere, il quale, secondo la giurisprudenza del Tribunal Constitucional (Corte costituzionale, Spagna) e la sentenza della Corte di giustizia del 16 febbraio 2017, Margarit Panicello (C-503/2015, EU:C:2017:126), non esercita funzioni giurisdizionali. Nell'ambito del procedimento di ingiunzione di pagamento degli onorari, il cancelliere valuta l'adeguatezza degli onorari sulla base dell'attività

professionale dell'avvocato, decide sui diritti dell'avvocato nei confronti della parte che gli ha affidato la sua difesa e determina la somma dovuta.

- 18 Il procedimento d'ingiunzione di pagamento degli onorari può avere ad oggetto contratti rientranti nell'ambito di applicazione della direttiva 93/13, dato che, conformemente alla sentenza della Corte di giustizia del 15 gennaio 2015, *Birutė Šiba* (C-537/13, EU:C:2015:14), i contratti stipulati tra gli avvocati e i loro clienti sono soggetti a tale direttiva. Tuttavia, il citato procedimento è strutturato in modo tale che può accadere che il giudice non arrivi mai a esaminare un siffatto contratto. Infatti, il giudice interverrà solo nel caso in cui il cliente si opponga all'azione per il pagamento degli onorari e una delle parti impugni con ricorso per revisione il decreto emesso dal cancelliere che decide su tale opposizione. Il procedimento non prevede quindi che, nel corso del suo svolgimento, il giudice possa effettuare un controllo d'ufficio per accertare l'eventuale carattere abusivo delle clausole contenute nel contratto.
- 19 Sebbene la giurisprudenza della Corte di giustizia sancisca l'obbligo per il giudice di esaminare d'ufficio la natura eventualmente abusiva di una clausola non appena dispone di sufficienti elementi di fatto e di diritto, ciò non toglie che le peculiarità del procedimento d'ingiunzione di pagamento degli onorari necessitino chiarimenti al riguardo. Le peculiarità del procedimento sono le seguenti: il fatto che il cancelliere non rappresenti un organo giurisdizionale; il carattere sommario del procedimento e le modalità di intervento del giudice, intervento che è circoscritto alla fase finale del procedimento e al caso in cui, una volta che il cliente abbia scelto di opporsi all'azione per il pagamento degli onorari, una delle parti decida successivamente di impugnare con ricorso per revisione il decreto del cancelliere. Occorre inoltre rilevare che, in generale, in un caso del genere sarebbe necessario analizzare questioni sostanziali quali la natura della clausola contestata, il grado di informazione fornito o l'eventualità che si tratti di un contratto per adesione, difficili da esaminare nella trattazione finale di un procedimento sommario che prevede motivi di opposizione e facoltà probatorie molto limitate.
- 20 D'altra parte, sebbene sia vero che il cliente potrebbe ricorrere a un procedimento dichiarativo successivo per far valere il carattere abusivo delle clausole contenute nel contratto stipulato con l'avvocato, imporre al cliente di ricorrere a tale procedimento, in cui l'intervento dell'avvocato è obbligatorio e che può comportare un'eventuale condanna alle spese in caso di soccombenza, non sembra conforme al principio di effettività della direttiva 93/13. Analogamente, per quanto riguarda la procedura di esecuzione per il pagamento degli onorari, è pacifico che, una volta completato il procedimento d'ingiunzione di pagamento degli onorari, l'avvio di una fase esecutiva, nella quale vi è invece l'intervento del giudice, dipende dall'iniziativa dell'avvocato (può accadere che il cliente paghi volontariamente e non sia nemmeno necessario avviare la procedura di esecuzione); inoltre, la procedura di esecuzione non prevede la possibilità per il consumatore di far valere il carattere abusivo delle clausole.

- 21 È noto che la Corte di giustizia, nell'ordinanza del 25 ottobre 2018, Elena Barba Giménez (C-426/17, EU:C:2018:858), ha dichiarato che, «nell'ambito dei procedimenti che rientrano nella competenza del cancelliere, come quello di cui trattasi nel procedimento principale, spetta al giudice investito dell'esecuzione dell'ingiunzione di pagamento per la somma dovuta valutare, eventualmente d'ufficio, l'eventuale carattere abusivo di una clausola contrattuale inserita nel contratto stipulato tra un procuratore o un avvocato e il suo cliente». Tuttavia, tale dichiarazione è stata tratta da quanto stabilito nella sentenza del 16 febbraio 2017, Margarit Panicello (C-503/15, EU:C:2017:126), anche se, a quanto sembra, in un senso diverso. Infatti, nella sentenza Margarit Panicello, sembra che si tratti di individuare l'organo competente a presentare la domanda di pronuncia pregiudiziale; tuttavia, non sembra che si giunga alla conclusione che il procedimento d'ingiunzione di pagamento degli onorari sia conforme alla normativa dell'Unione perché si consente al giudice di effettuare il controllo del carattere abusivo nella fase di esecuzione. A tal riguardo, la Corte di giustizia ha più volte dichiarato che occorre effettuare il controllo del carattere abusivo prima che l'esecuzione sia effettuata nei confronti di un consumatore [v., ad esempio, la sentenza Profit Credit Polska (C-176/17, EU:C:2018:711), punti 44, da 61 a 64 e 71].
- 22 Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, si pone la questione se il procedimento di ingiunzione di pagamento degli onorari sia conforme alla direttiva 93/13 e al principio di effettività ivi sancito, in combinato disposto con il diritto a un ricorso effettivo ai sensi dell'articolo 47 della Carta.
- 23 Per quanto riguarda la problematica sostanziale (cui si riferiscono le questioni dalla terza alla quinta), occorre chiarire la natura della clausola, contenuta nel contratto concluso tra l'avvocato e la cliente, che fissa gli onorari da pagare nel caso in cui quest'ultima rinunci per qualsiasi motivo agli atti del procedimento prima della sua conclusione o raggiunga un accordo con l'istituto di credito all'insaputa o contro il parere dell'avvocato.
- 24 Nell'ipotesi in cui la Corte di giustizia dichiari che il giudice nazionale, nell'ambito del procedimento di ingiunzione di pagamento degli onorari e in sede di ricorso per revisione, può esaminare l'eventuale carattere abusivo delle clausole, si pone la questione se la clausola in esame rientri nell'ambito di applicazione dell'articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 93/13, come interpretato dalla Corte di giustizia.
- 25 La clausola cui trattasi potrebbe essere considerata una clausola risarcitoria o penale, piuttosto che una clausola riguardante direttamente il prezzo, poiché riguarda un caso specifico, vale a dire la rinuncia agli atti da parte della cliente una volta iniziato il procedimento ovvero l'accordo unilaterale di quest'ultima con l'istituto di credito. Se si ritenesse parte integrante del prezzo, la clausola potrebbe essere considerata abusiva qualora non fosse stata formulata in modo chiaro e comprensibile. La natura della clausola determinerà pertanto il tipo di analisi da effettuare e la modalità di controllo cui essa può essere sottoposta.



- 26 Se si dovesse ritenere che la clausola in esame rientri nell'ambito di applicazione dell'articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 93/13, per dirimere la controversia sarebbe necessario stabilire se essa possa essere considerata chiara e comprensibile. Un dubbio del genere si pone perché, nel caso di specie, la clausola non fissa né un importo esatto, né una percentuale sulle somme o sulla modalità di calcolo, bensì opera un rinvio al tariffario orientativo elaborato da un ordine degli avvocati.
- 27 Per quanto riguarda detti tariffari, essi venivano approvati dagli ordini forensi. La Ley sobre Colegios Profesionales [legge sugli ordini professionali], come modificata dalla legge 25/2009, ha vietato l'adozione di tariffari o di criteri orientativi relativi agli onorari professionali, salvo per il loro mero utilizzo orientativo nell'ambito di procedure giudiziarie di liquidazione delle spese e del procedimento d'ingiunzione di pagamento degli onorari, in cui la LEC prevede che si richieda una relazione dell'ordine degli avvocati sull'adeguatezza degli onorari richiesti dagli avvocati. Lo statuto generale dell'ordine forense in vigore al momento della firma del contratto tra la cliente e l'avvocato disponeva che, in mancanza di un accordo esplicito, per il calcolo degli onorari si prendessero come riferimento i tariffari, sebbene tale disposizione sia contraria alla riforma della legge sugli ordini professionali operata dalla legge 25/2009. Nel caso in esame, come indicato nel contratto stipulato tra la cliente e l'avvocato, quest'ultimo ha utilizzato il tariffario per calcolare i suoi onorari in caso di rinuncia della cliente o di conclusione di un accordo con l'istituto di credito a sua insaputa o contro il suo parere.
- 28 Peraltro, non risulta che l'avvocato abbia informato la cliente del contenuto della clausola in questione, dato che la nota scritta a mano che le ha fornito non precisa nulla al riguardo, così come non vi è alcun esplicito riferimento ad esso nel contratto da essi sottoscritto. Non risulta neppure che tale tariffario sia pubblico, così da consentire alla cliente, in tal caso, di accedervi. Inoltre, si ritiene che il tariffario non sia redatto in modo chiaro. In effetti, esso non definisce la base per il calcolo degli onorari dell'avvocato e rinvia a diverse norme la cui scelta è lasciata alla discrezione di quest'ultimo. Pertanto, anche se è possibile che al momento della firma del contratto non possa essere calcolato l'importo esatto delle prestazioni, dovrebbe essere richiesto un minimo per la determinazione delle basi di calcolo, che consenta al cliente di intuire quale sarà l'importo approssimativo degli onorari che dovrà sostenere.
- 29 Come dichiarato dalla Corte di giustizia in diverse sentenze, ad esempio nella sentenza del 15 marzo 2012, Jana Pereničová (C-453/10, EU:C:2012:144), la mancanza di trasparenza di una clausola non implica automaticamente che quest'ultima sia considerata abusiva ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva. Parimenti, l'accertamento del carattere sleale di una pratica commerciale rappresenta un elemento sul quale, unitamente ad altri, il giudice competente può basare la sua valutazione riguardante il carattere abusivo delle clausole di un contratto ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 93/13.

- 30 Alla luce di quanto precede, è opportuno stabilire se una clausola contenuta in un contratto concluso tra un cliente e un avvocato che calcola gli onorari di quest'ultimo mediante il rinvio ad un tariffario di un ordine forense possa essere considerata una pratica commerciale sleale ai sensi della direttiva 2005/29, laddove tale clausola non sia stata menzionata né nell'offerta commerciale, né nelle informazioni preliminari.

DOCUMENTO DI LAVORO